



COMUNE DI SAN TAMMARO

(Prov. di Caserta)

(Tel 0823/793449 - Fax 0823 793767)

Servizio Tecnico e Patrimonio Comunale

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SISMICA

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 *bis* della Legge Regionale n. 9/1983, come modificato dall'art. 33 della Legge Regionale n.1/2012, con l'introduzione tra 'altro, dell' art. 4-bis - Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni: *"1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile"*.

Ai fini del trasferimento, rilevano altresì le seguenti fonti normative: Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Legge Regionale 28 dicembre 2009 n. 19; Regolamento Regionale n. 4 del 2010; Regolamento Regionale n. 2 del 2011; Regolamento Regionale n. 2 del 2012; Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 4 aprile 2012; Delibera Giunta Regionale 119 del 27.05.2013.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in materia di procedimento amministrativo operano le previsioni della legge 241/90 e s.m. e i..

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La commissione è formata da cinque membri di cui tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da due giovani professionisti (ingegnere o architetto) con massimo cinque anni di iscrizione all'albo.

Art. 3 - NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione è nominata dal Sindaco del Comune con proprio decreto, individuando i componenti nell'ambito dei professionisti iscritti nell'apposito Elenco Comunale di tecnici idonei a ricoprire la funzione di componente della Commissione per l'autorizzazione sismica di cui all'art. 4 *bis* della Legge Regionale n. 9/1983, come modificato dall'art. 33 della Legge Regionale n. 1/2012, suddiviso in base a due profili professionali:

- a) commissario senior: tecnico in possesso di diploma di Laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di (Laurea specialistica in ingegneria civile);
- b) commissario junior: giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo.

Art. 4 - PRESIDENZA

Le funzioni di presidente di Commissione saranno svolte da un professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della Legge 9/1983.

Art. 5 - DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE, EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

La Commissione, così come costituita a seguito di Decreto Sindacale, resterà in carica per tre anni. Nel caso in cui dovesse intervenire, per qualsiasi causa, il venir meno di un componente della Commissione, si procederà alla sostituzione dello stesso con le medesime modalità di nomina previste per la nomina iniziale della Commissione, nel più breve tempo possibile, al fine di non alterare la composizione della stessa Commissione e pregiudicarne il funzionamento. Nel caso in cui non fosse più possibile attingere dall'elenco dei tecnici istituito presso il Comune, si provvederà ad un aggiornamento dello stesso secondo le modalità previste dall'Ente. L'elenco dei tecnici avrà una validità temporale di un triennio.

Art. 6 - INCOMPATIBILITÀ E REQUISITI

Per i membri della Commissione operano a norma del presente Regolamento le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'art. 63 del D.lgs. 267/00.

Art. 7 - CONFLITTO DI INTERESSI

I componenti della Commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti e argomenti specifici, hanno l'obbligo di astenersi allontanandosi dall'aula e non possono partecipare alla discussione, né assistere all'esame dei progetti. Nel verbale delle sedute deve riportarsi ogni volta la dichiarazione dell'insussistenza del conflitto di interesse.

5 dell'articolo 4-bis detta legge regionale n. 9/83, il provvedimento sismico rilasciato, l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano "opere di edilizia privata" che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna", nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dall'Ufficio Tecnico che il provvedimento *rilasciato non riguarda "opere pubbliche o di interesse pubblico"*.

Nell'espletamento delle attività e delle funzioni trasferite, il Comune è tenuto al rispetto del regolamento regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011 e modificato da Regolamento Regionale n. 2/2012), per quanto non diversamente disciplinato, dall'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983;

Art. 10 - ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURA DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

La commissione, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/10 come integrato dal Regolamento Regionale n. 2/11: in particolare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 della L. R. n. 9/83, nell'attività istruttoria amministrativa verifica:

- la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto "il deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
- la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- la corrispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- la completezza e la correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati di progettuali;
- la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- la correttezza dell'impostazione progettuale in relazione alle norme tecniche vigenti;
- l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- che gli elaborati progettuali siano di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intelligibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 11 - RIUNIONE, CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute si tengono presso la Casa Comunale di San Tamaro, in apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale. Le sedute sono convocate dal Presidente e trasmesse ai commissari, anche via mail, con un preavviso di almeno **tre giorni**. Le sedute della Commissione si ritengono valide se sono presenti almeno tre componenti, tra i quali, necessariamente, il Presidente.

La Commissione si riunisce in presenza di progetti da valutare a seguito di convocazione del Presidente, ovvero su richiesta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico per motivi di necessità o di urgenza.

Le riunioni della Commissione per l'autorizzazione sismica non sono pubbliche, se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

Art. 8 - DECADENZA DEI COMMISSARI

I Commissari decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 6.

I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per l'autorizzazione sismica. In tale circostanza il Presidente ne dà comunicazione al Sindaco che provvede alla sostituzione.

Art. 9 – ATTIVITÀ PROCEDIMENTALE

Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito/ autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

- La commissione sismica, entro **trenta giorni** dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. La commissione esaminerà le pratiche tenendo conto del numero progressivo di protocollo generale;
- A seguito di esame della documentazione, la commissione può richiedere, per il tramite del Settore Tecnico, le opportune integrazioni da produrre entro **trenta giorni**. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la commissione comunica al responsabile del Settore Tecnico i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Nel caso di richiesta di integrazioni, la commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo;
- La commissione nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:
 - l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali;
 - la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
 - i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
- A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al Responsabile del Settore Tecnico del Comune che, effettuato il controllo documentale, procede entro **quindici giorni** al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
- A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei Lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego;
- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune trasmette al Settore Provinciale del Genio Civile, ai fini della corretta applicazione dei commi 4 e

I verbali della Commissione devono essere sottoscritti dal Presidente e dai membri della Commissione presenti; devono essere altresì sottoscritti nella forma suindicata una copia di tutti gli elaborati progettuali.

Art. 12 - MODULISTICA

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Tamaro, si avvarrà della modulistica prevista dall' art.13 del R.R. n.4/10.

Art. 13 - ONERI PER IL FUNZIONAMENTO

Gli oneri per il funzionamento della commissione di che trattasi saranno corrisposti a seguito del trasferimento al Comune delle risorse finanziarie introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della Legge regionale n. 9 del 1983, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna.

Il trasferimento delle risorse finanziarie introitate dall' ARCADIS (soggetto presso il quale verranno versate in prima istanza), ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 9 del 1983, per l'istruttoria e conservazione dei progetti dei lavori relativi ad opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano campagna, sarà annualmente disposto da ARCADIS, a consuntivo e in unica soluzione, previa elencazione delle pratiche esaminate ed esibizione di copia delle ricevute di versamento già allegate alle denunce dei lavori. Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della Commissione e attività accessorie di cui al presente regolamento.

Art. 14 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore al momento del conseguimento della eseguibilità della relativa delibera di approvazione adottata dal Consiglio Comunale.